

Codice A1509A

D.D. 15 giugno 2017, n. 520

L. n. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione "Protezione Civile" dell'ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Ceppo Morelli" con sede legale nel Comune di Ceppo Morelli (VB) - C.F. 92012730039.

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato (Allegato A);
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con D.D. n. 12 dell'11/01/2016 successivamente integrata con D.D. n. 204 dell'11/04/2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

considerato che con successive determinazioni ed in particolare con la D.D. n. 1124 del 30/12/2016 è stata prorogata fino al 31/12/2017 la delega ai dirigenti in staff di Direzione, riguardo la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, previo confronto con i Responsabili dei Settori interessati, al fine di garantire un'uniformità operativa a livello regionale;

Vista la D.D. n. 726 del 19.12.2008 con la quale l'associazione "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Ceppo Morelli" con sede legale nel Comune di Ceppo Morelli (VB) – C.F. 92012730039 era stata iscritta nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – sezione "Protezione Civile";

Visto l'art. 5, commi 1 e 4, della L.R. 38/94 che prevede che le amministrazioni provinciali e regionale provvedono alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro debbono trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, nonché copia del bilancio e il mancato adempimento, da parte delle associazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1, è motivo di cancellazione dell'organizzazione dal registro, previa diffida;

Considerato che l'associazione "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Ceppo Morelli" aveva trasmesso la scheda di cui all'art. 5 L.R. n. 38/94 e s.m.i. assunta a prot. n. 3205/A1509A in data 24 gennaio 2017;

Vista la nota di questa Amministrazione prot. n. 14168/A1509A del 28 marzo 2017 di richiesta integrazioni;

Vista la nota prot. n. 16932/A1509A del 26 aprile 2017 con la quale l'Associazione "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Ceppo Morelli" inviava documentazione integrativa, pervenuta agli Uffici competenti in ritardo;

Dato atto che con nota prot. n. 16965/A1509A del 26 aprile 2017 è stata inviata diffida ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della medesima e contestuale avvio del procedimento di cancellazione;

Vista la documentazione assunta a prot. n. 17120/A1509A del 27 aprile 2017, prodotta dall'Associazione "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Ceppo Morelli";

Dato atto che con nota prot. n. 17811/A1509A del 4 maggio 2017 questa Amministrazione inviava una richiesta di integrazioni al fine di ottenere chiarimenti in relazione alle informazioni discordanti presenti nella documentazione ricevuta;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dall'Associazione "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Ceppo Morelli" e assunta a prot. n. 17910/A1509A in data 4 maggio 2017;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Verbania i cui esiti sono stati comunicati dal Dirigente Regionale individuato quale responsabile dell'istruttoria, ai sensi della D.D. n. 12 dell'11.01.2016, come integrata con D.D. n. 204 dell'11.04.2016, con D.D. n. 416 del 30.06.2016 e successiva D.D. n. 1124 del 30.12.2016;

Considerato che, fatta salva l'attività di volontariato svolta, non risulta ottemperato da parte dell'associazione il requisito della democraticità della struttura di cui all'art. 3, comma 3 della L. 266/91, in particolare:

- non risulta soddisfatto il parametro rappresentato dall'assemblea dei soci composta da un numero di aderenti almeno il doppio più uno dei membri del Consiglio Direttivo, in quanto a fronte di n. 10 soci il Consiglio Direttivo risulta formato da un numero di membri che a seconda dei documenti trasmessi risulta essere di n. 5, n. 6 o n. 7 componenti;
- nell'elenco dei "nominativi" prodotto, figurano i membri del Consiglio Direttivo in numero di 6 e pertanto non rispetta le prescrizioni dell'art. 20 dello statuto dell'Associazione che prevede un numero dispari di componenti;
- i verbali n. 1/14 dell'Assemblea e n. 1/14 del Consiglio Direttivo non riportano la data di inizio del mandato né la durata del Consiglio Direttivo medesimo, permanendo così la contraddittorietà riscontrata nella documentazione precedentemente inviata;

Visto l'art. 3, comma 3 della L. 266/91 in merito all'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti e visto l'art. 13 dello statuto dell'Associazione "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Ceppo Morelli", non risulta neppure il rispetto di tale adempimento, a causa della presenza di più date contraddittorie sia nel verbale di assemblea n. 2/2016 sia con riferimento alla copia del bilancio e alle schede di revisione biennale;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dalla sezione "Protezione Civile" dell'ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato essendo venuti meno i requisiti che avevano dato luogo all'iscrizione;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. N. 23/2015, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 ("Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione") e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Viste la D.D. n. 12 dell'11.1.2016, la D.D. n. 204 dell'11.04.2016, la D.D. n. 416 del 30.06.2016 e la D.D. n. 1124 del 30.12.2016, con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di cancellare dalla sezione "Protezione Civile" dell'ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, l'Associazione "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Ceppo Morelli", con sede legale nel Comune di Ceppo Morelli (VB) – C.F. 92012730039;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S. di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10, comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell'Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva "diversa previsione espressa nella convenzione medesima";
- revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L.R. n. 23/2003;
- possibilità di presentare nuova istanza di iscrizione al registro regionale del volontariato solo decorsi sei mesi dal presente provvedimento.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile
dell'Istruttoria
Dott. Mario Brignone

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO